



COMUNE DI MONTE VIDON CORRADO

Piazza Osvaldo Licini, 7 – Tel 0734/759348 – Fax 0734/759350

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUM. 14 DEL 24-03-2021

Oggetto: REVOCA DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 37 DEL 01-10-2019 "ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE. APPROVAZIONE CONVENZIONE FRA I COMUNI DI LORO PICENO (ENTE CAPOFILA), FALERONE, MONTAPPONE E MONTE VIDON CORRADO".

L'anno duemilaventuno, il giorno ventiquattro del mese di marzo, alle ore 18:30, presso questa Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Seconda convocazione, in seduta Pubblica.

Fatto l'appello nominale, risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

FORTI GIUSEPPE	P	TRONELLI MARCELLO	P
CONCETTI GIORGIO	P	CALAMITA VANIA	P
BIANCUCCI LUCIANA	P	GENNARI FRANCO	P
PISTOLESI LARA	P	PERNIA HERNANDEZ CARMEN VANESSA	A
LICINI LUCIA	A	GISMONDI FRANCESCO	A
ACHILLI MATTEO	P		

Assegnati n. 11
In carica n. 11

Presenti n. 8
Assenti n. 3

Partecipa alla seduta in qualità di assessore esterno, il Sig.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale NORI MIRKO.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente FORTI GIUSEPPE in qualità di SINDACO dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il documento istruttorio allegato al presente atto predisposto dal responsabile del servizio;

Ritenuto di deliberare in merito;

Visto l'articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla competenza per l'adozione del presente atto;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi interessati secondo quanto disposto dell'articolo 49 e 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese, per alzata di mano, dai 8 (otto) consiglieri presenti e votanti, accertata e proclamata dal Presidente;

D E L I B E R A

il documento istruttorio costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto, anche ai fini della motivazione del provvedimento (articolo 3, comma 1, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.).

Di revocare la deliberazione di Consiglio comunale n. 37 del 01.10.2019 avente oggetto: "ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE. APPROVAZIONE CONVENZIONE FRA I COMUNI DI LORO PICENO (ENTE CAPOFILA), FALERONE, MONTAPPONE E MONTE VIDON CORRADO".

Di trasmettere il presente atto ai responsabili dei servizi per i successivi provvedimenti.

Con successivi voti unanimi favorevoli, resi in forma palese, per alzata di mano, dai 8 (otto) consiglieri presenti e votanti, accertati e proclamati dal Sindaco - Presidente;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto, **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, rilevata l'urgenza che il presente atto riveste al fine di dare attuazione a quanto previsto negli strumenti di programmazione finanziaria e adottare i conseguenti atti di gestione.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.Lgs. 267/2000;
DPR 465/1997.

MOTIVAZIONE

La sede di segreteria del Comune di Monte Vidon Corrado risulta vacante dal 10.03.2019.

Il principio dell'autonomia degli EE.LL., trova piena attuazione nella previsione:

- a) dell'articolo 30 del D.Lg.vo n. 267/00, che consente, all'interno delle varie forme associative, la stipula di convenzioni, tra Comuni, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- b) dell'articolo. 98 del T.U.E.L. n. 267/00 che riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario comunale;
- c) dell'articolo. 10 del DPR n. 465/97 che, in materia di gestione dei Segretari Comunali, ne ribadisce il principio, precisandone le modalità e la possibilità per i Comuni, "le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia", di "stipulare, tra loro, convenzioni per l'ufficio segreteria".

La delibera n. 270 del 06.09.2001 del Consiglio di Amministrazione Nazionale dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali ha chiarito che solo dal momento di adozione del provvedimento da parte del Consiglio di Amministrazione Nazionale o dei Consigli di Amministrazione Regionali, e non già dalla stipula della convenzione (salvo espresso riconoscimento retroattivo), decorrono gli eventuali effetti giuridici sull'inquadramento giuridico e sul trattamento economico del segretario titolare della neo costituita sede di segreteria, sempre ovviamente in presenza dei requisiti richiesti dal DPR n. 465/1997 e dal CCNL del 16.05.2001.

L'articolo 98, comma 3, del D. Lgs 267/2000 sancisce che "i comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio del segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione Regionale dell'Agenzia" così come previsto dall'articolo 10, comma 1, del DPR 465/1997 che dispone "i comuni le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia, con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, possono anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni".

L'esercizio associato dell'ufficio del segretario comunale si inserisce nel processo evolutivo delineato dal legislatore, producendo gli effetti che lo sostengono, poiché permette indubbiamente di utilizzare le sinergie derivanti dall'esperienza acquisita dai singoli comuni nelle specifiche attività, per un reciproco arricchimento di professionalità, mirando ad ottenere anche una riduzione della spesa relativa al servizio stesso, secondo le percentuali meglio specificate nell'allegato schema di convenzione.

I sopra menzionati obiettivi di integrazione di competenze e di esperienze appaiono tanto più attuabili se si considera che gli Enti considerati fanno capo allo stesso territorio provinciale, con la conseguente condivisione delle problematiche

connesse agli strumenti di sviluppo locale e alla identità degli interlocutori istituzionali.

Con deliberazione di Consiglio comunale n.37 del 01.10.2019 è stato disposto di approvare la gestione associata dell'ufficio del segretario comunale fra i Comuni di Loro Piceno (capo convenzione), Falerone, Montappone e Monte Vidon Corrado.

Con nota prot. 552 del 24.01.2020 del Comune di Loro Piceno, la Prefettura di Ancona – Albo dei Segretari comunali e provinciali, ha comunicato la presa d'atto della costituzione della convenzione suddetta, con decorrenza dalla data di assunzione in servizio del segretario titolare e fino al 31.12.2021.

Tutte le pubblicazioni per l'individuazione del segretario della convenzione da parte della Prefettura di Ancona – Albo dei Segretari comunali e provinciali, hanno avuto esito negativo.

Si è ritenuto, quindi, di revocare la propria precedente deliberazione di Consiglio comunale n.37/2019, al fine di individuare altra idonea convenzione alla quale aderire.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Tutto ciò considerato e premesso;

Visto il D,Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Vista la Legge n. 311/2004;

Visto il D.L. n. 223/2006, convertito, con modificazioni nella L. n. 248/2006;

Vista la Legge n. 244/2007;

Visto il Decreto Legge 25/6/2008, n. 112, in particolare l'art. 46 comma 1 e 3;

Visto il codice civile;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Richiamati:

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;

l'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

Dato atto che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'articolo 6 bis L. 241/1990, dell'articolo 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale

**PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE
QUANTO SEGUE**

Il documento istruttorio costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto, anche ai fini della motivazione del provvedimento (articolo 3, comma 1, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.).

Di revocare la deliberazione di Consiglio comunale n. 37 del 01.10.2019 avente oggetto: “ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE. APPROVAZIONE CONVENZIONE FRA I COMUNI DI LORO PICENO (ENTE CAPOFILA), FALERONE, MONTAPPONE E MONTE VIDON CORRADO”.

Di trasmettere il presente atto ai responsabili dei servizi per i successivi provvedimenti.

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 – comma 4 – D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49, Comma 1, D.L.vo N. 267/2000.

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA AMMIN.**

Data: 02-03-2021

Il Responsabile del servizio
GIUSEPPE FORTI



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
GIUSEPPE FORTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
MIRKO NORI



Il sottoscritto Segretario comunale, ai sensi e per gli effetti del D.L.vo n.267/2000, attesta che la presente deliberazione:
Sarà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi:
dal 29-03-2021 al 13-04-2021.

Li, 29-03-2021

IL RESPONSABILE
GIUSEPPE FORTI



Il sottoscritto Segretario comunale, ai sensi e per gli effetti del D.L.vo n.267/2000, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 24-03-2021 in quanto:

[x] dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4;

[] per decorrenza dei termini previsti dall'art. 134 comma 3.

Li, 29-03-2021

IL RESPONSABILE
GIUSEPPE FORTI

